

Civile Ord. Sez. 6 Num. 30749 Anno 2018

Presidente: MANNA FELICE

Relatore: SCALISI ANTONINO

Data pubblicazione: 28/11/2018

ORDINANZA

sul ricorso 12600-2017 proposto da:

[REDACTED], elettivamente domiciliata in ROMA, [REDACTED]
[REDACTED], presso lo studio dell'avvocato [REDACTED]
[REDACTED], che la rappresenta e difende;

- *ricorrente* -

contro

ROMA CAPITALE C.F.02438750586, in persona del Sindaco e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, Via
DEL TEMPIO DI GIOVE n.21, presso gli Uffici dell'Avvocatura
Capitolina, rappresentata e difesa dall'avvocato [REDACTED]
[REDACTED]

- *controricorrente* -

contro


EQUITALLIA SUD SPA;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

3080
28

- *intimata* -

avverso la sentenza n. 21531/2016 del TRIBUNALE di ROMA,
depositata il 17/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/06/2018 dal Consigliere Dott. ANTONINO
SCALISI.



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Fatti di causa e ragioni della decisione

Con citazione ritualmente notificata, [redacted] proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace n. 31138/12, depositata il 4.7.2012, con la quale era rigettata l'opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso cartella esattoriale.

L'appellante eccepiva che poteva essere esperito il rimedio ex art. 615 c.p.c. e riproponeva i motivi fatti valere in primo grado, vale a dire la mancata notifica del verbale presupposto, ovvero la sua nullità, la violazione del termine ex art. 201 C.d.S e la mancata firma nella cartella del legale rappresentante del concessionario del responsabile del procedimento.

Si costituivano Roma Capitale ed "Equitalia Sud", rilevando l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. il difetto di legittimazione passiva, l'infondatezza dell'appello.

Il Tribunale di Roma con sentenza n. 21531 del 2016 accoglieva l'appello, rigettava l'opposizione, compensava integralmente le spese del giudizio. Secondo il Tribunale di Roma, se la notifica dei verbali manca ed è stata notificata la relativa cartella di pagamento la parte può far valere le proprie doglianze avverso la stessa, nonché recuperare il difetto di tutela contro la sanzione, causato dalla mancata notifica dei relativi verbali. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal GdP, l'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. era ammissibile. Tuttavia, secondo il Tribunale di Roma la parte ricorrente non aveva proposto

tempestiva opposizione avverso la cartella esattoriale. In definitiva i vizi eccepiti in primo grado sulla mancata notifica del verbale, sulla violazione del termine ex art. 201 CdS e la mancata firma nella cartella del legale rappresentante del concessionario e del responsabile del procedimento dovevano essere proposti entro sessanta giorni dalla notifica della cartella e non potevano essere avanzati ex art. 615 cod. proc. civ.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da [redacted] con ricorso affidato ad un motivo articolato. Roma Capitale ha resistito con controricorso.

[redacted] lamenta:

a) Con il primo motivo di ricorso violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 n. 3 cod.proc.civ. con riguardo agli artt. 615,112,115 e 116 cod. proc. civ. artt. 13,14,22,23 legge 689 del 1981. Violazione 360 n. 5 cod. proc. civ. Secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe errato nel dichiarare inammissibile per intempestività dell'opposizione spiegata in primo grado, ritenendo che la ricorrente non poteva far valere, con l'intrapresa opposizione, ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., la mancata notifica dei verbali di contestazione delle sanzioni perché non avrebbe considerato che con l'atto di citazione in opposizione, il ricorrente aveva impugnato un atto di intimazione, eccependo l'assenza del titolo esecutivo, posto che i VAV non erano stati mai notificati

b) La ricorrente lamenta, altresì, l'omesso esame circa la doglianza relativa alla mancata notifica della cartella.

Su proposta del relatore, il quale riteneva che il motivo formulato con il ricorso poteva essere dichiarato infondato, con la conseguente definibilità nelle forme dell'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c., il Presidente ha fissato l'adunanza della Camera di Consiglio.

Rileva il collegio che il ricorso, con riferimento alle avanzate censure, deve essere ritenuto infondato, in tal senso trovando conferma la proposta già formulata dal relatore, ai sensi del citato art. 380-bis c.p.c.

1.a). Come affermato, con numerose sentenze, da questa Corte (tra queste Sezioni unite, n. 22080 del 2017; 9087/2003, 9482/2003, 6119/2004) e confermato poi dall'art. 29 del D.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, che ha riordinato la disciplina della riscossione a mezzo ruolo, le azioni proponibili da colui al quale è stata notificata una cartella di pagamento o un avviso di mora per riscuotere sanzioni amministrative pecuniarie, in rapporto agli artt. 27 legge n. 689/81 e 206 del codice della strada, sono:

A) l'opposizione a sanzioni amministrative ex art. 23 legge n. 689/81, l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e, infine, l'opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c. La prima opposizione è esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale, mediante preventiva iscrizione al ruolo, è emessa senza essere

preceduta dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione del codice della strada, onde consentire all'interessato di "recuperare" l'esercizio del mezzo di tutela previsto appunto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori; ciò avviene, in particolare, allorché l'opponente contesti il contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta al momento della notifica della cartella.

b) L'opposizione all'esecuzione e, invece, il rimedio processuale da adottare quando l'opponente o contesta l'illegittimità della iscrizione al ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione al ruolo, o adduce fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come, ad esempio, la prescrizione maturata dopo l'irrogazione della sanzione o il pagamento di quest'ultima.

Con la conseguenza che, se il rimedio è esperito prima dell'inizio dell'esecuzione, giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dall'art. 615, primo comma, c.p.c., quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè, quello stesso indicato dalla legge come competente per l'opposizione al provvedimento sanzionatorio. E quindi, in caso di sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni del codice della strada, il giudice di pace.

c) Infine, l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., deve essere attivata (nel termine di cinque giorni dalla

notifica della cartella) nel caso in cui si contesti da parte dell'interessato la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora.

Deve rilevarsi, in proposito, che la proponibilità delle suesposte opposizioni di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c. davanti al giudice ordinario non risulta preclusa, per ormai costante indirizzo giurisprudenziale, anche del Giudice delle leggi (Corte Cost. n. 29/1998, n. 372/97 e n. 239/1997), dal disposto dell'art. 27 della legge n. L. 89/81, da interpretarsi nel senso che il rinvio, in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette non si deve intendere esteso agli artt. 53 e 54 del D.P.R. n. 602 del 1973, riguardanti esclusivamente la materia tributaria.

Ora, il caso in esame è riconducibile alla prima ipotesi descritta quella per cui si rendeva necessario seguire le prescrizioni della legge n. 689 del 1981. Pertanto, nel caso in cui si fosse verificata l'ipotesi di omessa notificazione del verbale opposto il soggetto intimato verrebbe a conoscenza delle pretese vantate dalla PA attraverso la successiva notifica della cartella di pagamento, dovendo a quel punto agire tempestivamente ai sensi dell'art. 7 del Dlgs. N. 150 del 2011 e non, invece, nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.

Correttamente, dunque, il Tribunale ha affermato che "(...)
l'opposizione ex art. 615 c.p.c. può essere utilizzata solo per
contestare la legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica
della stessa cartella o per invocare fatti estintivi sopravvenuti
alla formazione del titolo. Orbene, pur non essendovi prova della
regolare notifica del verbale, effettuato nelle mani del portiere,
senza il rispetto delle prescritte formalità, la successiva cartella
risulta notificata e la parte ben poteva impugnarla nel termine di
sessanta giorni ex legge 689/81 per lamentare l'omessa notifica
degli atti presupposti e la eventuale illegittimità della sanzione.

Poiché parte ricorrente, invece, non ha proposto tempestiva
opposizione avverso la cartella esattoriale, la stessa ricorrente
può far valere in sede di opposizione ex art. 615 c.p.c., solo i
fatti estintivi o impeditivi sopravvenuti alla formazione del titolo
esecutivo, i quali, però, non risultano, nella fattispecie, proposti
in sede di opposizione. In definitiva, i vizi eccepiti in primo grado
sulla mancata notifica del verbale, sulla violazione del termine ex
art. 201 C.d.S e la mancata firma nella cartella del legale
rappresentante del concessionario e del responsabile del
procedimento dovevano essere proposti entro sessanta giorni
dalla notifica della cartella e non possono essere più avanzati ex
art. 615 c.p.c. (...)"

1.1.b). = Come afferma la sentenza impugnata "(.....) la
successiva cartella risulta notificata e la parte ben poteva

impugnarla nel termine di sessanta giorni, ex art. 689 del 1981 per lamentare l'omessa notifica degli atti presupposti e la eventuale illegittimità della sanzione (....)". Appare del tutto evidente, dunque, che il Tribunale, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, non ha omesso di accertare che la cartella di pagamento fosse stata notificata.

In definitiva, il ricorso va rigettato e la ricorrente, in ragione del principio di soccombenza ex art. 91 cod. proc. civ., va condannata a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione che vengono liquidate con il dispositivo. Il Collegio dà atto che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

PQM

La Corte rigetta il ricorso condanna la ricorrente a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in € 900,00, di cui € 200 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% del compenso e accessori, come per legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13